

Cass. Sez. III n. 17272 del 7 maggio 2007 (Ud. 21 mar. 2007)
Pres. Papa , Est. Petti , Ric. Del Pesce
Caccia e animali. Uccellazione (differenza con attività venatoria)

La legge n. 157 del 1992 distingue l'uccellazione, che a norma dell'articolo 3 è sempre vietata, dall'attività venatoria che è consentita se esercitata nei tempi e nei modi previsti dalla legge (artt 12 e 13). Costituisce uccellazione qualsiasi sistema di cattura degli uccelli con mezzi fissi, di impiego non momentaneo, e comunque diversi da armi da sparo (reti, panie, ecc.), diretto alla cattura di un numero indiscriminato di volatili. Costituisce esercizio venatorio ogni atto diretto alla cattura di singoli esemplari di fauna selvatica. L'elemento che distingue l'uccellazione, sempre vietata, dall'esercizio venatorio con strumenti non consentiti, è costituito dall'uso e dalla particolare offensività degli strumenti usati nel senso che l'uccellazione è diretta alla cattura di un numero indiscriminato di esemplari con possibilità di colpire ogni specie di volatile e quindi anche quella specie per la quale la cattura non è in alcun modo consentita, mentre la caccia con mezzo vietato di volatili è diretta alla cattura di singoli esemplari. Non è quindi la destinazione dell'esemplare catturato- uccisione o conservazione in vita- che distingue le due forme di attività ma la maggiore offensività del mezzo illecito adoperato.

L'adozione di una rete se è idonea alla cattura indiscriminata di volatili, dà luogo all'attività di uccellazione e non all'esercizio venatorio con mezzo non consentito perché l'uccellazione non presuppone necessariamente l'uso di un complesso sistema di estese reti essendo sufficiente l'adozione di reti, ancorché di modesta grandezza, purché idonee alla cattura indiscriminata e non momentanea di volatili. Solo se trattasi di rete di limitatissima portata di per sé inidonea alla cattura indiscriminata si potrebbe escludere l'uccellazione e ritenere configurabile l'esercizio venatorio con mezzo vietato.